



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.5.2025
COM(2025) 240 final

2025/0115 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Per garantire approvvigionamenti sufficienti e regolari di alcuni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente o inesistente e per evitare perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio¹ (di seguito "il regolamento") ha parzialmente o totalmente sospeso alcuni dazi della tariffa doganale comune, senza alcun limite per quanto riguarda il loro quantitativo.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'Unione.

La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria" (ETQG), ha esaminato tutte le richieste di sospensioni tariffarie autonome pervenute dagli Stati membri.

In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per alcuni nuovi prodotti, attualmente non figuranti nell'allegato del regolamento. Con riguardo ad alcuni altri prodotti è necessario modificare le condizioni in termini di designazione, classificazione, obbligo relativo all'uso finale e data prevista per il riesame obbligatorio. Si propone di sopprimere i prodotti per i quali una sospensione tariffaria non è più giustificata dagli interessi economici dell'Unione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione, i paesi candidati e i potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime commerciale del gruppo dei paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico, accordi di libero scambio).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, ambiente, sviluppo e relazioni esterne.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

¹ GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi². Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 31 TFUE, "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Di conseguenza un regolamento del Consiglio costituisce lo strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Il regime di sospensioni autonome è stato oggetto di uno studio di valutazione condotto nel 2013³. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'UE che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più particolareggiati sui risparmi ottenuti grazie al presente regolamento figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il gruppo "Economia tariffaria" (ETQG), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri più la Turchia, ha assistito la Commissione nella preparazione della presente proposta.

Il gruppo di cui sopra ha attentamente esaminato ciascuna richiesta per accertare che non danneggiasse le imprese dell'Unione e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'Unione. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interessi.

Tutte le sospensioni elencate corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo e con gli altri servizi della Commissione. Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

² GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

³ https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/evaluation_suspensions_duties.pdf

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione delle sospensioni elencate attualmente nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio. Non è stata effettuata una valutazione d'impatto perché le modifiche proposte nell'elenco dei prodotti che beneficerebbero della sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune non dovrebbero avere effetti significativi.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate. I dazi doganali non percepiti corrispondenti alla sospensione ammontano a circa 32 061 693 EUR l'anno. L'effetto negativo sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 24 046 270 EUR l'anno (pari al 75 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato l'incidenza sul bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte sono gestite nell'ambito della Tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("dazi TDC") su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio². Di conseguenza, i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla, senza alcun limite per quanto riguarda il loro quantitativo.
- (2) La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici nell'Unione. Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di prodotti che soddisfino tali esigenze e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti.
- (3) Occorre modificare la designazione, la classificazione o l'obbligo relativo all'uso finale di alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

² Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj>).

tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.

- (4) La Commissione ha riesaminato alcune sospensioni dei dazi TDC per prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Poiché è nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni per alcuni di tali prodotti, è opportuno fissare nuove date per il loro prossimo riesame obbligatorio.
- (5) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbero pertanto essere soppresse da tale allegato a decorrere dal 1° luglio 2025.
- (6) In risposta all'aggressione in corso da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e al costante coinvolgimento della Bielorussia in azioni che compromettono la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, l'Unione ha adottato misure restrittive per limitare i benefici commerciali concessi alla Russia e alla Bielorussia. Il regolamento (UE) 2022/2583 del Consiglio³ ha tuttavia mantenuto la sospensione dei dazi TDC per taluni prodotti originari della Bielorussia, classificati con il codice TARIC 2926 90 70 24, e per alcuni prodotti originari della Russia, classificati con i codici TARIC 7608 20 89 30 e 8401 30 00 20. Data la continua instabilità geopolitica e la necessità di rafforzare l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione, di garantire la coerenza con gli obiettivi della politica commerciale dell'Unione e di impedire che siano conferiti vantaggi economici a entità che sostengono azioni contrarie al diritto internazionale, è opportuno sopprimere tali eccezioni per i prodotti originari della Bielorussia classificati con il codice TARIC 2926 90 70 24 e per i prodotti originari della Russia classificati con il codice TARIC 7608 20 89 30 e ripristinare l'applicazione dei dazi TDC sulle importazioni di tali prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278.
- (8) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi⁴, le modifiche previste dal presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2025. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/2278 è così modificato:

³ Regolamento (UE) 2022/2583 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 340 del 30.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2583/oj>).

⁴ GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

- (1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Il paragrafo 1 non si applica:
- a) alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato;
 - b) ai prodotti originari della Bielorussia;
 - c) ai prodotti originari della Russia, ad eccezione dei prodotti del codice TARIC 8401 30 00 20.";
- (2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA:

Proposta di modifica del regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2025: 21 082 004 566 EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha incidenza finanziaria

X Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: seconda metà del 2025]
Articolo 120	<i>Impatto sulle risorse proprie</i>	1.7.2025	-12

Situazione a seguito dell'azione	
[2025 – 2029]	
Articolo 120	- 24 milioni di EUR/anno

L'allegato contiene 80 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il periodo dal 2025 al 2029, ammontano a 18 381 850 EUR l'anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporterà dazi non riscossi per circa 33 087 330 EUR l'anno.

A fronte del ripristino dei dazi doganali, quattro prodotti sono stati soppressi dall'allegato. Ciò rappresenta un aumento di 1 025 637 EUR l'anno nella riscossione dei dazi, calcolato sulla base delle statistiche del 2024.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a $33\,087\,330 - 1\,025\,637 = 32\,061\,693$ EUR (importo lordo, comprese le spese di riscossione) $\times 0,75 = 24\,046\,270$ EUR l'anno.

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Gli Stati membri possono inoltre effettuare tutti i controlli doganali che ritengono opportuni nell'ambito della gestione del rischio che intraprendono, come previsto dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.